

# Assegno di Inclusione

---

Decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48  
convertito, con modificazioni,  
dalla legge 3 luglio 2023, n. 85  
Decreto ministeriale 13 dicembre 2023

# REQUISITI DI ELIGGIBILITA'

# A CHI SI RIVOLGE L'ASSEGNO DI INCLUSIONE



Decorrenza: **1<sup>^</sup> gennaio 2024**

- nuclei con persone minorenni
- nuclei con persone con disabilità (allegato 3 al DPCM 159/2013)
- nuclei con persone anziane con almeno 60 anni
- nuclei con componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione

# LE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO (1)

Sono da considerarsi in **condizioni di svantaggio**, fatta salva la possibilità che con successivo decreto possano essere identificate ulteriori categorie di persone svantaggiate:

- a. persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
- b. persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale con grado di invalidità compreso tra il 46 e il 66 per cento, ai sensi dell'art.1, lettera a) della legge 68/1999, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati, ai sensi degli articoli 21 e 22 del DPCM 12 gennaio 2017;
- c. persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, in carico ai servizi sociosanitari;
- d. persone vittime di tratta", in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari;
- e. persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari, in presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ovvero dell'inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;

## LE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO (2)

- f. persone ex detenute, nel primo anno successivo al termine della detenzione e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno in carico agli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d);
- g. persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all'articolo 22, comma 2, lettera g) della legge 328/2000, in carico ai servizi sociali;
- h. persone senza dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore;

## LE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO (3)

- i. persone, iscritte all'anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore. che:
- vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;
  - ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;
  - sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;
  - sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa;
- j. neomaggiorenni, di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale, in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari.

# SULLE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO – (1)

- ❑ la condizione di svantaggio è strettamente legata agli obiettivi ed alla durata degli interventi e dei servizi previsti nel percorso di accompagnamento verso l'autonomia e/o del progetto di assistenza individuale, nell'ambito della presa in carico sociale o sociosanitaria.
- ❑ La condizione di svantaggio e l'inserimento in programmi di cura e assistenza di servizi socio sanitari deve essere certificata dalle pubbliche amministrazioni in una fase antecedente alla domanda dell'Assegno di Inclusione.

## SULLE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO (2)

- Il richiedente, in fase di presentazione della domanda, deve auto dichiarare il possesso della relativa certificazione specificando:
  - l'amministrazione che l'ha rilasciata;
  - Il numero identificativo, ove disponibile;
  - la data di rilascio;
  - l'avvenuta presa in carico e l'inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, specificando l'amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall'amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio.
- Nell'allegato alle «Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato per la valutazione delle condizioni di svantaggio», oggetto di prossima intesa in Conferenza Unificata, sarà disponibile un modello di certificazione, fatta salva altra modalità di certificazione a cura dell'Amministrazione competente.



# LA VERIFICA DELLE SITUAZIONI DI SVANTAGGIO - 1

- Per le sole certificazioni di svantaggio rilasciate dai Comuni, ovvero per le attestazioni relative all'inserimento in programmi di cura e assistenza a titolarità dei Comuni, l'INPS comunica, al comune indicato dal richiedente, le dichiarazioni da verificare, mediante la Piattaforma GePI.
- L'esito delle verifiche è comunicato dal comune, tramite la Piattaforma GePI, entro sessanta giorni dalla comunicazione.
- In assenza della comunicazione, la richiesta è accolta, fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 12, del D.L. 48/2022 in tema di mancato o non corretto espletamento di controlli e delle verifiche.

## LA VERIFICA DELLE SITUAZIONI DI SVANTAGGIO - 2

- Per le altre certificazioni di svantaggio, se non già disponibili sul SIISL o negli archivi dell'INPS, in sede di prima applicazione, l'amministrazione, che ha adottato il provvedimento di inserimento nei programmi di cura e assistenza dei soggetti che si trovano in condizioni di svantaggio, è tenuta ad attestare la sussistenza della condizione certificata attraverso il servizio dedicato reso disponibile dall'INPS.
- L'esito delle verifiche è comunicato entro sessanta giorni dalla notifica da parte di INPS.
- In assenza della comunicazione, la richiesta è accolta, fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 12, del D.L. 48/2022 in tema di mancato o non corretto espletamento di controlli e delle verifiche.

# ULTERIORI REQUISITI SOGGETTIVI

Per il beneficiario dell'Assegno:

- la **mancata sottoposizione a misura cautelare personale** (es. arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere, ecc.) o a misura di prevenzione (es. obbligo di dimora, divieto di frequentare determinati luoghi o di avvicinarsi a determinate persone, obbligo di presentazione periodica alle autorità competenti, ecc.).
- l'assenza di sentenze definitive di condanna** o adottate ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (cosiddetto «**patteggiamento**»), intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.
- Non viene fatta alcuna distinzione circa il reato commesso in relazione alla condanna. Sono, pertanto, da considerare tutte le sentenze definitive di condanna, per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, a prescindere dal reato commesso.**
- I controlli sono effettuati tramite l'interoperabilità con le banche dati del Ministero della Giustizia

# LE CONDIZIONI PER FRUIRE DEL BENEFICIO

L'Assegno di inclusione è una misura **condizionata**:

- al rispetto di determinati requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza
- alla valutazione della condizione economica
- all'adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa

# REQUISITI DI CITTADINANZA, RESIDENZA E SOGGIORNO

La persona che richiede l'Assegno di inclusione deve essere congiuntamente:

Cittadino dell'Unione europea

*oppure*

suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente

*oppure*

cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria)

residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in maniera continuativa

la residenza in Italia al momento della domanda non solo per il richiedente ma anche per tutti i componenti che rientrano nella scala di equivalenza (destinatari della misura)

# VERIFICHE DI RESIDENZA E RUOLO ANAGRAFI

- Ai sensi dall'art. 4, comma 1, i requisiti anagrafici sono preventivamente verificati dall'INPS anche sulla base delle informazioni messe a disposizione dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente.
- Pertanto, l'INPS per il tramite di GePI, invierà ai Comuni la richiesta di effettuare le verifiche laddove risulti necessario un supplemento di istruttoria rispetto alle informazioni nella loro disponibilità.
- L'esito delle verifiche è comunicato dai Comuni attraverso la Piattaforma GePI entro sessanta giorni.
- Decorso questo termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato, l'INPS procede ad accogliere la richiesta, fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 12, del D.L. 48/2022 in tema di mancato o non corretto espletamento di controlli e delle verifiche.
- Queste attività di verifica sono riferite anche ai controlli anagrafici relativi al Supporto per la Formazione e il Lavoro.
- Inoltre i Comuni svolgeranno a campione controlli sulla composizione del nucleo familiare

# LE SITUAZIONI DI IRREPERIBILITÀ



Situazioni del requisito di residenza per le persone senza dimora cancellate per irreperibilità, considerando le pregresse indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ([Nota n. 1319 del 19 febbraio 2020 del Ministero Lavoro e Politiche Sociali](#) e la [Nota del 14 aprile 2020 del Ministero Lavoro e Politiche Sociali](#))

Le persone senza dimora, in genere, non hanno il requisito della residenza perché spesso risultano essere state iscritte in anagrafe per un periodo superiore ai cinque anni, ma attualmente non sono più iscritte, neppure come residenti senza dimora in quanto cancellati per irreperibilità anagrafica. **In tali casi devono innanzitutto richiedere l'iscrizione anagrafica (anche fittizia), cui hanno diritto anche se prive di un alloggio.**



- Per quanto riguarda il requisito della residenza negli ultimi due anni, in assenza del requisito formale di iscrizione anagrafica, il **requisito sostanziale può essere accertato limitatamente ai richiedenti cancellati per irreperibilità, ad esclusione del caso per mancato rinnovo del permesso o della carta di soggiorno.**
- In queste situazioni, i **servizi anagrafici collaborano con i servizi sociali del Comune di residenza** per verificare l'esistenza di elementi oggettivi di riscontro, quali, in presenza di conoscenza della storia personale, una relazione che dichiara la permanenza continuativa in Italia nei due anni precedenti la domanda o una ricostruzione, sulla base delle dichiarazioni delle persone interessate, delle vicende anagrafiche con i Comuni coinvolti. In assenza di tali riscontri, il requisito sarà considerato non soddisfatto.

# ESCLUSIONI DALLA SCALA DI EQUIVALENZA

**La scala di equivalenza ADI usata per determinare il beneficio spettante, considera solo i componenti in determinate condizioni (i bambini, gli anziani, le persone con disabilità o in condizione di svantaggio e le persone con particolari carichi di cura).**



Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico della Pubblica Amministrazione.



Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia.

La continuità di residenza si intende interrotta per:

- assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi
- assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a quattro mesi, anche non continuativi, nell'arco di diciotto mesi.



# A PROPOSITO DI ASSENZA

**Da chi saranno effettuati i controlli sulla continuità della residenza (cioè, che non vi sia stata un'assenza dal territorio italiano per oltre 2 mesi o 4 mesi non continuativi negli ultimi 18 mesi)?**

L'articolo 3, comma 8 del D.L. 48/2023 pone in capo al beneficiario dell'Assegno di inclusione la comunicazione di ogni variazione delle condizioni e dei requisiti di accesso alla misura e per il suo mantenimento – tra questi la residenza in Italia – a pena di decadenza dal beneficio, entro quindici giorni dall'evento modificativo.

La presenza in Italia potrà essere verificata in relazione all'obbligo dei beneficiari di presentarsi ai servizi sociali o ai patronati ogni 90 giorni per aggiornare la propria posizione.

# REQUISITI ECONOMICI

- Un **valore ISEE** non superiore a 9.360 euro;
- Un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ADI (**pari di base ad 1 per il nucleo familiare, incrementato, fino ad un massimo di 2,2 in presenza di componenti in particolari condizioni, ovvero *fino ad un massimo di 2,3 in presenza di persone con disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini ISEE.***
- Al minore di età con disabilità o non autosufficiente, si applica il medesimo valore di 0,50 previsto per ciascun altro componente adulto con disabilità.***
- Tale soglia è aumentata a 7.560 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della medesima scala di equivalenza, ***se il nucleo familiare è composto da persone di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.***

# QUALE ISEE E QUALI REDDITI

- I.S.E.E. ordinario in corso di validità**
- Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'I.S.E.E. è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013**
- Possibilità di presentare l'I.S.E.E. corrente**
- In sede di prima applicazione, per le domande presentate fino al 29 febbraio 2024, in assenza di un ISEE in corso di validità, la verifica dei requisiti, ai fini dell'erogazione nei mesi di gennaio e febbraio 2024, se ricorrono le condizioni, è realizzata sulla base dell'ISEE vigente al 31 dicembre 2023, ferma restando la verifica del mantenimento dei requisiti sulla base dell'I.S.E.E. in corso di validità per l'erogazione del beneficio nei mesi successivi.**

# IL NUCLEO FAMILIARE AI FINI ISEE - PROBLEMATICHE

- Il nucleo familiare è quello definito dall'articolo 3 del DPCM 159/2013.**
- I soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'ISEE.** (Riferimento normativo legge 19 luglio 2019, n. 69 – *Le forme di violenza, da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano le persone discriminate in base al sesso*).

# LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

# PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA



L'Assegno di inclusione è richiesto a partire **dal 18 dicembre 2023**:

- **Con modalità telematica all'INPS utilizzando le credenziali SPID o Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica** tramite il sito [www.inps.it](http://www.inps.it)
- Presso gli Istituti di Patronato
- presso i Centri di Assistenza Fiscale (**CAF**) a decorrere dall'**8 gennaio 2024**

## DOMANDE E RUOLI DEL SEGRETARIATO SOCIALE

- ❑ I Comuni e gli Ambiti Territoriali Sociali possono offrire assistenza nella presentazione della richiesta di AdI presso i servizi di segretariato sociale o altri servizi preposti a offrire informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e servizi sociali.
- ❑ I Comuni e gli Ambiti possono altresì offrire assistenza nella registrazione alla Piattaforma SIISL
- ❑ Le attività di assistenza possono prevedere l'apporto con gli Enti del Terzo Settore attivi nel contrasto alla povertà.

# DOMANDE E RUOLI DEL TERZO SETTORE

- L'attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi, anche attraverso specifici accordi e protocolli.
- Possono essere previsti punti informativi o di supporto alla presentazione della domanda presso le strutture di Terzo settore, in particolare nell'ambito dei Centri Servizi per il contrasto della povertà.
- Sono, in particolare, promosse specifiche forme di collaborazione con gli enti attivi nella distribuzione alimentare a valere sulle risorse dei Fondi europei. Sono, inoltre, realizzate attività congiunte di promozione e informazione a favore della cittadinanza.



# DURATA DEL BENEFICIO

- Il beneficio **decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale (PAD).**
- **In fase di prima applicazione, per le sole domande che presentino il PAD sottoscritto entro il mese di gennaio 2024, la decorrenza del beneficio sarà riconosciuta dallo stesso mese di gennaio 2024.**
- L'INPS, a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti, mette a disposizione dei Comuni, tramite la Piattaforma GePI, i dati sui nuclei richiedenti l'AdI che, decorsi trenta giorni dall'esito positivo dell'accertamento, non hanno sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale, per consentire ai servizi sociali eventuali azioni di supporto.
- Il valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua ed è concesso per un **periodo massimo di 18 mesi**, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di 1 mese, **per periodi ulteriori di 12 mesi.**
- **Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi, è sempre prevista la sospensione di un mese.**

# IL PERCORSO DI INCLUSIONE

# IL PERCORSO DI INCLUSIONE – I SERVIZI

I servizi per la definizione dei percorsi personalizzati (analisi preliminare, compresa la valutazione multidimensionale, la presa in carico e il patto per l'inclusione) costituiscono livelli essenziali delle prestazioni.

Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni sociali i sostegni previsti nei patti, in particolare, con riferimento all'articolo 7 comma 2 del D. Lgs. 147/2017 e, nello specifico:

- tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione
- sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
- assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
- sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
- servizio di mediazione culturale;
- servizio di pronto intervento sociale.

# QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ



La quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, attribuita agli Ambiti Territoriali Sociali, è finalizzata al potenziamento degli interventi e dei servizi riferibili, a decorrere dal 1<sup>^</sup> gennaio 2024, a favore dei beneficiari della misura, nonché ai nuclei familiari e alle persone in simili condizioni di disagio economico (articolo 6, comma 9).

# QSFP: rafforzamento del Servizio Sociale Professionale

Obiettivo: concorrere a garantire la presenza di almeno **un Assistente Sociale ogni 5 mila abitanti (LEPS)**, cui si aggiunge un ulteriore **obiettivo di servizio** definito da **un Assistente sociale ogni 4 mila abitanti**. Parametri da calcolare a livello di Ambito Sociale Territoriale.

La QSFP finanzia assunzioni, compatibilmente con la vigente normativa di riferimento, di Assistenti sociali dedicati alla valutazione e presa in carico di percettori di RdC/AdI, per il raggiungimento del target di 1 assistente sociale ogni 6.500 abitanti che consente agli ATS di accedere al Contributo AS definito dalla Legge di bilancio 2021 (slide successiva).

# Sintesi opzioni di assunzione disponibili per potenziamento del servizio sociale professionale

FONDO UTILIZZABILE	TIPO DI ASSUNZIONE CONSENTITA	AMMONTARE DISPONIBILE	NOTE
QSFP 2018-2021	tempo determinato e indeterminato		Deroga vincoli contenimento spesa personale per assunzione tempo determinato effettuata nella misura del 50% Fondo Povertà (art. 1 c. 200 L. 205/2017) "Sterilizzazione"* spese personale in quanto etero finanziate (art. 57, comma 3-septies DL. 104/2020) <b>NB: nota <a href="#">10981</a> del 6 dicembre 2021</b>
Contributo assistenti sociali a valere sul Fondo Povertà Legge 178/2020 c. 797	tempo indeterminato limitatamente agli assistenti sociali eccedenti lo standard di 1 ogni 6.500 abitanti e non esorbitanti il rapporto di 1 ogni 4.000	40mila euro per ogni AS (FTE) se tra 1:6.500 e 1:5.000; 20mila euro per ogni AS (FTE) se tra 1:5.000 e 1:4.000	"Sterilizzazione"* spese personale in quanto etero finanziate (art. 57, comma 3-septies DL. 104/2020)
Fondo Solidarietà Comunale (Legge 178/2020 c. 791-792)	tempo indeterminato (standard inferiore a 1 assistente sociale ogni 6.500 abitanti)	Variabile per Comune (importo figurativo 50mila euro per A.S.)	"Sterilizzazione"* spese personale in quanto etero finanziate (art. 57, comma 3-septies DL. 104/2020) - vd art. 1 comma 735 L. 30 dicembre 2021, n. 234 - DPCM 1 luglio 2021
Avviso 3/2016 PON	tempo determinato e indeterminato		"Sterilizzazione" spese personale in quanto etero finanziate da fondi europei (per la durata del finanziamento)
AVVISO 1/2019 PaIS PON	tempo determinato e indeterminato		

\* A partire dal 2021 vengono **sterilizzate, ai fini del calcolo delle capacità assunzionali**, sia le spese che le entrate dei Comuni, per le assunzioni che sono finanziate, anche parzialmente da parte di altri soggetti. Lo prevede l'articolo 57, comma 3 septies, della legge di conversione del d.l. n. 104/2020. La disposizione stabilisce che le assunzioni finanziate da altri soggetti ed effettuate a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione, quindi dal 14 ottobre 2021, siano "neutralizzate" ai fini della determinazione delle capacità assunzionali di cui all'articolo 33 del d.l. n. 34/2019.

# Servizi e interventi dei Comuni e/o degli ambiti o di altri Enti che operano in rete

## AREA SCOLASTICA ED EDUCATIVA

- Sostegno socio-educativo scolastico
- Asili nido, micronido, ed altri servizi educativi per la prima infanzia
- Servizi integrativi prima infanzia
- Supporto al riconoscimento in ambito scolastico di bisogni educativi speciali o di disturbi specifici dell'apprendimento
- Attivazione interventi per attuazione piani didattici personalizzati per bambini e bambine con bisogni educativi speciali o di disturbi specifici dell'apprendimento
- Servizi ed interventi educativi in contesto domiciliare
- Percorsi laboratoriali educativi/ culturali

## AREA ABITATIVA

- Sostegno all'alloggio (reperimento alloggio, accompagnamento all'abitare assistito e prevenzione della povertà abitativa)
- Agevolazioni tariffarie e tributarie per i costi connessi all'abitare.

## AREA ALTRI INTERVENTI

- Accoglienza in comunità o strutture residenziali
- Attività ricreative di socializzazione
- Trasporto sociale
- Attività di aggregazione sociali
- Mediazione finanziaria
- Interventi di sostegno della Comunità: servizi di prossimità/buon vicinato/gruppi di auto-aiuto, famiglie di appoggio.

# I PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'



# PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ - PUC (1)

- Nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno, compatibilmente con le altre attività del beneficiario, alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei Comuni o di altre amministrazioni pubbliche, a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.
- Le attività sono svolte presso il Comune di residenza o presso altri Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale, previo accordi tra le parti.
- Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.

# PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ - PUC (2)

- Equivale alla partecipazione ai progetti, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il Comune, ad attività di volontariato presso enti del Terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere esclusivamente nel Comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento.



**Per le attività di volontariato in cui è impegnata la persona, e che ricade come assolvimento PUC, l'impegno deve essere formalizzato?**

L'impegno dovrà essere formalizzato.

## PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ - PUC (3)

- Gli oneri per le assicurazioni presso INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti nonché gli altri oneri aggiuntivi sostenuti dagli enti del Terzo settore per la partecipazione dei beneficiari alle attività di volontariato sono sostenuti a valere sulle risorse del Fondo povertà, nonché sulle risorse dei Fondi europei con finalità compatibili

# IL RUOLO DEL TERZO SETTORE

- I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, **disciplinati dal Codice del Terzo Settore.**
- L'attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi.
- Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle *équipes* multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, **nonché nelle attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro**, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.

# IL SISTEMA SANZIONATORIO

# SISTEMA SANZIONATORIO (1)

- Tutti i soggetti che accedono al sistema informativo mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni previste.
- L'INPS, per il tramite del sistema informativo, mette a disposizione dei Centri per l'impiego e dei Comuni gli eventuali conseguenti **provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio**.
- Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorità giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.

## SISTEMA SANZIONATORIO (2)

- **I Comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici** attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento dell'Assegno di inclusione.
- Il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche, nonché la mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla decadenza dal beneficio, determinano la **responsabilità amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni interessate**, degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti allo svolgimento delle funzioni indicate.
- Queste condotte omissive sono valutate ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare dell'autore.



Grazie